

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 14 Dicembre 2011

Oggetto: Circolare del 14.12.2011

Argomento nr. 1) COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI

Il D.L. n.138/11 ha introdotto delle specifiche conseguenze nel caso in cui i soci della società, o i familiari dell'imprenditore, utilizzino beni intestati alla società, o alla ditta individuale. In particolare:

- si viene a generare in reddito diverso in capo all'utilizzatore;
- i costi del bene utilizzato divengono indeducibili;
- è istituito l'obbligo di presentazione di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella quale indicare tale utilizzo. I dati raccolti tramite tale comunicazione potranno quindi essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per condurre i controlli fiscali sulla congruità dei redditi dichiarati dagli utilizzatori.

La comunicazione

Con provvedimento del 16 novembre 2011, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione. Tale comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene concesso l'utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato (quindi si tratta di una comunicazione da rendere *una tantum*, sino a successiva variazione).

Entro il **31 marzo 2012** occorrerà presentare una specifica comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento (una sorta di comunicazione della situazione iniziale). La comunicazione per il 2011 va quindi resa anche se l'utilizzo personale del bene è cessato nel corso del 2011.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci. La comunicazione deve essere effettuata anche:

- per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi (quindi anche se il figlio del socio utilizza una vettura intestata alla società);
- o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo (quindi, ad esempio, se i soci della *holding* utilizzano una vettura intestata ad una delle società controllate, ma anche nel caso di utilizzo di beni intestati a società controllanti o collegate).

Contenuto

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

Beni monitorati

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

- autovettura (numero di telaio)
- altro veicolo (numero di telaio)
- unità da diporto (lunghezza in metri)
- aeromobile (potenza del motore in KW)
- immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali)
- altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad € 3.000 al netto dell'imposta)

Nella comunicazione vanno indicati anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Il riferimento alla "società concedente" dovrebbe quindi restringere l'obbligo di comunicazione agli apporti effettuati nei confronti delle sole società che abbiano in concessione ai soci un bene. Nel qual caso, comunque, dovrebbero essere monitorati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni.

Su specifica richiesta dei clienti, lo Studio provvederà ad inviare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Vista la delicatezza della questione, nel caso di utilizzo privato di un bene sociale o dell'impresa, si invita la gentile clientela a prendere appuntamento con il professionista di riferimento per valutare la propria posizione per l'obbligo in scadenza il prossimo 31 marzo, anche al fine di un importante confronto sui molti dubbi che oggi ancora esistono in merito al campo di applicazione della disposizione.

Argomento nr. 2) COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

I soggetti definiti "esportatori abituali" (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva nelle risultanze delle proprie liquidazioni periodiche, possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell'Iva: tale richiesta - denominata "lettera d'intento" - avviene attraverso apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

Attenzione alla scadenza

Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di mancato o incompleto invio, sono previste pesanti sanzioni: si invita, pertanto, a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
Termine	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento . Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta"; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).
Numerazione	Particolare attenzione deve essere posta alla numerazione delle lettere di intento ricevute ed alla loro trascrizione nell'apposito registro, posto che questi elementi dovranno essere successivamente indicati nella comunicazione telematica descritta

	<p>in precedenza. Verso la fine dell'anno, quindi, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ lettera di intento emessa nel dicembre 2011 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva dell'anno successivo (2012) e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2012 ▶ lettera di intento emessa nel dicembre 2011 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2012: in questo caso il fornitore dovrà sempre seguire la nuova numerazione progressiva del 2012 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 febbraio 2012.
Modalità	<p>Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.</p>
Revoca	<p>Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all'Amministrazione Finanziaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.
Nuova richiesta	<p>Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico.

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	➔	Sanzione da € 258 a € 2.065
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	➔	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	➔	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Ravvedimento operoso

Anche per le sanzioni relative a violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione telematica dati contenuti nelle lettere d'intento, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso contemplato dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

In particolare, quindi, in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione, le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso sono le seguenti:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	➔	Sanzione pari a € 32,25
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	➔	Sanzione pari al 12,50% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	➔	Sanzione pari al 12,50% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Argomento nr. 3) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione
(c.d. criterio di cassa).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2011 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2012**, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d'imposta 2011.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
Nel caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/11.

Compensi anno 2011	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2011	Entro il 31/12/11	Anno 2011	Anno 2011
		Entro il 12/01/12	Anno 2011	Anno 2011
		Dal 13/01/12	Anno 2012	Anno 2012
Amministratore con partita Iva (fattura)	2011	Entro il 31/12/11	Anno 2011	Anno 2011
		Dall'1/01/12	Anno 2012	Anno 2012

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria.
In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che va comunque verificata l'effettiva data di pagamento.
Pertanto:

nel caso di erogazione entro il 31/12/11

▼

il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/12;

nel caso di erogazione entro il 12/01/12

▼

il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/02/12.

Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall'assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);

una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari - amministratori - soci potrebbero generare problemi di "incasso giuridico", vale a dire la tassazione in capo all'amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.

Argomento nr. 4) AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

Come ogni anno, anche il **prossimo 31 dicembre 2011** i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi "meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all'aggiornamento e sottoscrizione del libro Inventari.

Dovranno essere aggiornati:

Soggetti in contabilità ordinaria	Soggetti in contabilità semplificata
Registri Iva	Registri Iva
Registro beni ammortizzabili	Registro beni ammortizzabili
Libro Giornale	
Libro inventari	

In particolare, il Registro dei beni ammortizzabili:

- ➔ se tenuto con modalità meccanografiche, deve essere aggiornato al 31 dicembre 2011;
- ➔ se tenuto con modalità diverse, esso va aggiornato entro il più breve termine dell'invio del modello Unico (30/09/11).

Le modalità da seguire per l'aggiornamento sono:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01/01/10 -31/12/10
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno. L'indicazione dell'anno può anche essere omessa qualora le annotazioni occupino poche pagine.	2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc. Oppure 1,2,3 ... (qualora le annotazioni occupino poche pagine).
Registri fiscali (Registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc.

Per il libro giornale e per quello degli inventari è dovuta l'imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni 100 fogli; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca è di € 29,24.

Se dal precedente periodo residuano pagine è possibile utilizzarle senza alcun pagamento.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO			
Libri/registri	Numerazione	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione
Libro Inventari	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione
Registri Iva/II.DD.	SI	Non dovuta	

Le società di capitali devono anche versare la tassa di concessione governativa per i libri sociali (libro soci, libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione, libro delle assemblee dei soci, libro delle adunanze del Collegio sindacale).

Tassa CC. GG.	
Società di capitali (*)	da €309,87 a €516,46 entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione) cod.trib. 7085
Altri soggetti	Non dovuta

(*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in virtù di uno specifico esonero. Particolari indicazioni di esonero sono previste per talune società cooperative.

Si ritiene, quindi, opportuno segnalare anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei libri sociali quali il libro delle assemblee dei soci ed il libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione. Sempre entro il 31 dicembre 2011 vanno stampati in forma libera anche i mastri (c.d. libro mastro).

Argomento nr. 5) INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

La valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le reali giacenze di magazzino e le risultanze contabili e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa che presso i depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione).

Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

BENI IN INVENTARIO	
BENI PRESSO MAGAZZINO	SI
BENI IN DEPOSITO	SI
BENI PRESSO UNITÀ LOCALI	SI
BENI DI PROPRIETÀ MA PRESSO TERZI	SI
BENI DI PROPRIETÀ ALTRUI PRESSO L'AZIENDA	NO
BENI DI PROPRIETÀ IN VIAGGIO	SI
BENI IN VIAGGIO DI PROPRIETÀ ALTRUI	NO

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.


Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/11, la

cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Dr. Lodovico Scolari